



**NT+ FISCO**  
**Branch con mezzi tecnici e umani**  
Un soggetto passivo destinatario di servizi con sede extra Ue dispone di una stabile organizzazione solo con una

struttura idonea in termini di mezzi tecnici e umani.  
di **Giorgio Emanuele Degani**  
La versione integrale dell'articolo su:  
**ntplusfisco.ilssole24ore.com**

# Sulle donazioni indirette di immobili c'è esclusione di imposta e non esenzione

## Cassazione

Bocciata la tesi delle Entrate che imponeva la richiesta di esenzione

Basta individuare il legame tra la donazione e l'attività giuridica del donatario

Angelo Busani

La norma di cui articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990 (il testo unico dell'imposta di donazione) che esonera da tassazione le donazioni indirette "collegate" ad atti soggetti a imposta di registro o a Iva e aventi a oggetto immobili o aziende (è il classico caso dei genitori che pagano l'appartamento acquistato dal figlio) è da qualificare non come norma di «esenzione» dall'imposta di donazione ma come norma di «esclusione» dall'imposta in quanto ha la funzione di delimitare i confini della fattispecie impositiva, esprimendo la scelta del legislatore di individuare quei fatti che siano reale manifestazione della specifica capacità contributiva che la legge vuole incidere con l'applicazione di una determinata imposta.

Lo afferma la Cassazione nella ordinanza 17424/2023, derivando, da questa qualificazione che, trattandosi di una norma che delimita il perimetro impositivo (e non di una norma agevolativa), essa opera, quindi, direttamente senza rendere necessario l'intervento «attivo» del contribuente in quanto è già il legislatore che esclude, appunto, la rilevanza impositiva della fattispecie considerata. Si tratta pertanto di una norma che non riveste carattere di specialità, in quanto opera in modo sistematico nel delimitare l'ambito oggettivo del tributo in coerenza con lo scopo per il quale l'imposizione è stata imposta dal legislatore.

Di conseguenza, quando la norma in questione individua il "collegamento" tra la donazione indiretta e l'attività giuridica compiuta dal donatario come il presupposto per la non applicazione dell'imposta di donazione, non vi è la necessità (come invece preteso dall'agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento la cui impugnazione ha poi portato la Cassazione ad occuparsi del caso) dell'esplicita richiesta di applicazione del precetto da parte del contribuente, il quale, a tal fine, non può essere considerato onerato del farne espressa dichiarazione nell'atto in cui la donazione indiretta viene enunciata.

Secondo la Suprema Corte, l'analisi della natura e del fondamento dell'articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990, rende quindi evidente co-

me il contribuente (donatario-compratore) non sia tenuto ad indicare nell'atto di compravendita di "volersi avvalere" dell'esclusione prevista dalla detta norma, la quale, proprio in quanto recante una esclusione d'imposta, è incentrata solo sul dato dell'obiettivo collegamento tra la liberalità e il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o a Iva.

Insomma qualora risulti tale collegamento si è automaticamente in presenza di una fattispecie esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Infatti, quando il legislatore tributario ritiene essenziale che il contribuente, per fruire di un beneficio, non solo possieda i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, ma anche li dichiari apertamente nell'atto pubblico, ne impone espressamente l'enunciazione (come accade, ad esempio, nel caso dell'applicazione dell'agevolazione prima casa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA PROVA

### L'origine della provvista

Aggiunge la Cassazione (sentenza 17424/2023): «In merito alla prova circa la provenienza della provvista oggetto dell'atto di liberalità che un soggetto dichiara essere avvenuta in relazione ad acquisto immobiliare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in caso di donazione indiretta di un immobile, per verificare se tale bene rientri o meno nella comunione legale dei coniugi di cui agli artt. 177 ss. cod. civ., l'attestazione del notaio, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'immobile con denaro donato dal genitore al figlio, non può considerarsi sufficiente, trattandosi di mera presa d'atto della dichiarazione resa al riguardo dall'acquirente»

## Transfer pricing, il codice Ateco non basta

### Cgt Lombardia

Ai fini della comparazione il settore di riferimento richiede più puntualità

Enrico Holzmueller

Nell'ambito dei metodi previsti dall'Ocse e dalla prassi, il Tnmm (Margine netto della transazione, metodo più usato ai fini della benchmark analysis) seppur meno puntuale di altri (Cup, Resale, Cost Plus) ha il pregio di essere più "flessibile": permette di superare eventuali difficoltà di accesso a una serie di informazioni indispensabili per applicare altri metodi, tollera maggiormente le differenze dei prodotti o servizi commercializzati o, in altri termini, un minor grado di comparabilità relativamente ai prodotti, alle funzioni e ai rischi.

Purtuttavia, anche questo metodo richiede una certa puntualità nell'identificare il settore di riferimento. Su questo aspetto, la Corte di giustizia di Il grado della Lombardia si è pronunciata con due interessanti sentenze, la 45/2023 (presidente Steinleitner, relatore Vicuna) e la 125/23 (presidente Micheluzzi, relatore Monfredi).

Nella sentenza 45/2023, i giudici affrontano un tema di corretta individuazione del prezzi di trasferimento per una società operante nel campo della distribuzione di attrezzature per l'edilizia e per le macchine di movimento terra utilizzabili dalla fase di demolizione a quella di ricostruzione di edifici, reti fognarie, gallerie, reti stradali. L'Ufficio, applicando il Tnmm, ai fini della ricerca di comparables nella stessa area di business, ha utilizzato il codice Ateco della società monitorata, n. 466992 («commercio all'ingrosso di strumenti ed attrezzature di misurazione per uso non scientifico»). Tuttavia, come osserva la Corte, il codice copre talmente tanti ambiti da includere l'edilizia, ma anche i settori degli impianti termici, dell'elettronica, dell'agricoltura, chimico. Appiattendosi sul codice Ateco, senza un'adeguata qualitative screening, l'Ufficio risulta aver considerato tra i soggetti comparabili società operanti nel settore dell'impiantistica idraulica, nanotecnologie, risparmio energetico: tutti business con dinamiche differenti rispetto a quelle che guidano il settore dell'edilizia.

La Cgt quindi conclude affermando che «la coerenza rilevante non è tanto da ricercare nella medesimezza del prodotto, quanto nella medesimezza, o migliore possibile approssimazione, delle dinamiche che interessano il settore in cui opera la società, della tipologia di attività svolta, delle caratteristiche della clientela di riferimento».

Analoga situazione (si fa riferimento al codice Nace anziché all'Ateco) viene rappresentata nella sentenza 125/23, dove la società oggetto di verifica attua un business nel campo dei filtri per auto. Anche qui, il metodo applicato è il Tnmm. Al riguardo, i giudici - nel negare l'attendibilità della ricostruzione dell'Ufficio sui corretti prezzi di trasferimento applicabili, specificano che «nell'ambito di una catalogazione molto ampia e generale laddove una società si occupa di uno specifico ambito è necessario individuare comparabili il più possibile assimilabili in concreto». Le due sentenze seguono il solco della Ctp Milano 4698/2/19 e ricordano l'importanza di effettuare un'adeguata qualitative screening a valle dell'output (quantitative screening) ricevuto dalle banche dati di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA